

**AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
LAUDENSE NORD**

**REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO IN SELEZIONE
DEL CINGHIALE IN AREA NON IDONEA ALLA SPECIE**

Revisione di Dicembre 2022

Art. 1

Finalità e principi

Il presente Regolamento disciplina il prelievo in selezione al cinghiale nel territorio dell'ATC Laudense Nord inserito tra le aree non idonee alla specie, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della Legge regionale 17 luglio 2017, n.19.


Art. 2

Identificazione dei Settori per l'esercizio della caccia al cinghiale in area non vocata

Il territorio dell'Atc Laudense Nord è suddiviso in tre settori: il primo ha come confine a Ovest il confine stesso dell'ATC e della provincia di Lodi con la provincia e gli ATC di Pavia, e a Est l'autostrada Milano-Bologna, ed è denominato settore ATC ovest, mentre a Nord e Sud i confini sono rispettivamente l'ATC "Pianura Milanese" e l'ATC "Laudense Sud". Il secondo settore ha come confine la stessa autostrada Milano a Ovest e la SS9 Via Emilia a Est, ed è denominato settore ATC Centro; mentre il terzo ha come confine a Ovest la stessa SS9 Via Emilia e il confine Est dell'ATC con la provincia di Cremona, ed è denominato settore ATC Est, che comprende i territori intorno al fiume Adda.

La cartina sottostante individua i tre settori nella planimetria dell'ATC

Fig.1: Settori per caccia di selezione al cinghiale nell'ATC Laudense Nord.



Per ogni Settore sarà nominato dal Comitato di Gestione dell'Atc un **COORDINATORE**, il cui nominativo deve essere comunicato obbligatoriamente alla Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi – sede di Lodi, alla Polizia Provinciale e al Tecnico faunistico.

I Coordinatori avranno il compito di COORDINARE il rapporto tra agricoltori e cacciatori di selezione, in modo da indirizzare gli interventi dove necessario, secondo quanto previsto nel presente regolamento, riferendo periodicamente ad un referente del C.d.G. nominato al suo interno, che comunica direttamente al Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione terrà i contatti con Regione Lombardia, Polizia Provinciale e Tecnico Faunistico. L'interazione tra queste figure permetterà di gestire e organizzare al meglio il prelievo all'interno dei Settori.

Sarà compito dell'ATC predisporre un elenco con i nominativi dei cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati e/o al cinghiale, e ne consegnerà copia al **COORDINATORE** che preparerà un elenco con i nominativi dei cacciatori abilitati del suo Settore con fotocopia dell'abilitazione di ogni cacciatore e dovrà dare copia di questi documenti alla Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi – sede di Lodi, alla Polizia Provinciale e al Tecnico Faunistico.

Art. 3

Accesso al prelievo nei Settori

Sono ammessi al prelievo di selezione al cinghiale nei Settori **solo i cacciatori in possesso di abilitazione al prelievo in selezione degli ungulati con specializzazione per la specie cinghiale** iscritti all'ATC Laudense Nord.

Al momento dell'iscrizione a detta tipologia di caccia ogni aspirante cacciatore di selezione dovrà presentare, allegato all'apposito modulo, copia dell'abilitazione alla caccia di selezione per la specie cinghiale. L'ATC provvederà a comunicare per iscritto l'avvenuta iscrizione e la stessa sarà attiva nel momento in cui il cacciatore provvederà al pagamento della quota all'ATC stesso, pari al contributo base previsto dalla L.R. 26/93 art. 32 comma 1.

I cacciatori iscritti riceveranno da parte dell'Ambito la documentazione necessaria per effettuare le uscite, tale documentazione consiste in:

- Scheda riepilogativa dell'uscita di caccia;
- 1 Fascetta numerata per il capo abbattuto da porre al tendine d'Achille in caso di prelievo;
- Elenco con i riferimenti per contattare gli operatori biometrici;

- Elenco con i riferimenti per contattare i conduttori dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti;
- Indirizzo e riferimento dei Centri di Sosta o Case di Caccia.

Il numero dei cacciatori ammessi è subordinato al numero dei capi disponibili o in alternativa si utilizzerà il sistema a rotazione tra gli iscritti nell'elenco con le seguenti priorità:

residenza nel Settore dell'intervento, residenza in provincia di Lodi, residenza in altra provincia, disponibilità nella giornata prescelta. È quindi possibile l'attuazione della caccia di selezione anche a cacciatori non residenti nel Settore, qualora non vi sia disponibilità dei residenti.

Le eventuali fascette non utilizzate dovranno essere riconsegnate all'ATC entro 15 giorni dal termine della stagione di prelievo.

Art. 4

Modalità, periodi e tempi

La caccia di selezione può essere esercitata esclusivamente nella forma dell'aspetto da appostamento/punto di tiro (**altana**) anche mobile purché sopraelevato/a di almeno 2 metri al fine di ridurre il più possibile il rischio di incidenti.

Tali punti, mobili o fissi, saranno individuati dal **coordinatore** in collaborazione con il Tecnico e dovranno essere collocati dove sono in atto danni (appostamenti mobili) o su punti di passaggio (punto fisso) frequentati costantemente dai cinghiali in spostamento sul territorio o nei punti appositamente foraggiati secondo il rispetto della normativa in vigore (D.g.r. 17 giugno 2019 – n. XI/1761).

Il cacciatore, prima di accedere all'altana deve sempre verificare che sussistano tutte le condizioni di sicurezza e integrità della struttura in oggetto.

Le altane non sono fornite dall'ATC, e non è consentito lo sparo dal cassone di qualsiasi autoveicolo (sanzione penale di cui alla L. n. 157/1992 art. 30 comma 1° lett. i)) .

Qualora sorgessero dei dubbi rispetto ai punti evidenziati si deve interpellare immediatamente il coordinatore al fine di definire le successive azioni da intraprendere.

I punti di sparo fissi e i punti di foraggiamento (è previsto per legge massimo un punto ogni 50 ha e non potrà distribuire più di un kg di alimentazione al giorno) dovranno essere georeferenziati e comunicati a Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi – sede di Lodi che dovrà distribuire la cartografia risultante alla Polizia Provinciale e all'ATC che deve poi farne copie per i cacciatori abilitati. I punti mobili dovranno comunque essere

segnalati nella comunicazione di uscita in modo il più preciso possibile per identificarne la collocazione, sempre per problemi di sicurezza.

Il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione potrà essere accompagnato da un altro cacciatore non munito di carabina, quest'ultimo dovrà comunque essere iscritto nell'elenco dei cacciatori di selezione presso l'ATC Laudense Nord.

Il cacciatore autorizzato alla caccia di selezione dovrà indicare al Coordinatore e alla Polizia Provinciale il nominativo del cacciatore che lo accompagna.

Il prelievo selettivo può essere effettuato esclusivamente con carabina, obbligatoriamente dotato di ottica (con ingrandimento minimo pari a 6x). **Non è consentito l'uso del punto rosso olografico**, per una migliore visibilità nelle ore di scarsa luce. **Il calibro non deve essere inferiore a 7 mm. (consentito il cal. 270).**

E' fatto divieto dell'uso della carabina semi automatica. E' obbligatorio, sia per il cacciatore di selezione che per l'accompagnatore che per il conduttore dei cani, indossare il gilè o altro capo ad alta visibilità (non fornito dall'ATC). Il cacciatore di selezione non può detenere sul posto di caccia più di un'arma. (1)

L'accesso al punto di sparo dovrà avvenire obbligatoriamente con arma scarica e riposta in custodia.

E' consentito l'avvicinamento al capo abbattuto con l'arma carica e in condizioni tali da poter controllare l'abbattimento in sicurezza.

E' altresì consentita la verifica dell'abbattimento con arma carica in un raggio di 100 mt. dall'Anschluss.

In qualsiasi altro caso, il soffermarsi o il vagare con arma carica al di fuori dell'appostamento (altana) è considerato un'infrazione al presente Regolamento e alle norme venatorie vigenti in materia.

Il capo abbattuto/prelevato va segnato sul tesserino venatorio regionale.

Durante le uscite di caccia in selezione al cinghiale è vietato l'abbattimento di qualsiasi altra specie di fauna selvatica.

L'attività di caccia è possibile da un'ora prima del tramonto fino a un'ora dopo l'alba del giorno successivo. Il Lunedì e il Giovedì la caccia termina alle ore 24.00 in modo da rispettare il silenzio venatorio del giorno successivo. Se si caccia a cavallo di due giorni, sul tesserino venatorio vanno segnate entrambe le giornate. (2)

Fanno fede gli orari di alba e tramonto consultabili tramite il tesserino venatorio regionale durante la stagione venatoria, e/o l'orario solare di Milano/Osservatorio Astronomico di Brera.

Questa limitazione ha lo scopo di calmierare le interferenze tra le differenti forme di caccia svolte nell'ATC e di conseguenza limita il problema di possibili incidenti. Per particolari esigenze rilevate dal Coordinatore, questi orari potranno essere modificati, previa motivata richiesta Regione Lombardia Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Pavia e Lodi – sede di Lodi e Polizia Provinciale.

Il prelievo di selezione può essere esercitato anche su terreno coperto di neve.

Tutti i cacciatori incaricati all'intervento dovranno dare comunicazione telefonica tramite messaggio nel gruppo WhatsApp predisposto, al Coordinatore di Settore, specificando la data dell'uscita, orario (mattina o pomeriggio), Settore di appartenenza, punto di sparo fisso o mobile e il nominativo del cacciatore che lo accompagna.

La posizione del punto di sparo mobile dovrà essere segnalata attraverso localizzazione WhatsApp al Coordinatore di settore e allo stesso referente dell'ATC. Il Coordinatore formerà uno specifico gruppo WhatsApp in cui si comunicherà tutte i dati sopra citati delle uscite in selezione alla Polizia Provinciale.

Per ogni uscita ogni cacciatore dovrà essere munito di scheda e di fascetta numerata assegnata personalmente, acquistata dall'ATC e distribuita dal coordinatore di Settore, che deve avere un elenco dei cacciatori abilitati in cui compare il numero di fascetta assegnata a ognuno, massimo una fascetta per cacciatore, eventualmente integrabile con la seconda fascetta di diritto ad abbattimento avvenuto del primo capo. Altre fascette possono essere integrabili, purché disponibili, dopo il pagamento di altra quota come previsto dalla l.r. 19/2017, fino ad un massimo di dieci annue per cacciatore, da applicare obbligatoriamente al tendine di Achille del cinghiale prelevato.

Il cacciatore di selezione dovrà compilare un modulo giornaliero, predisposto dal tecnico faunistico, per la raccolta di indicazioni utili alla banca dati, che dovrà essere compilato e restituito al coordinatore anche in mancanza di abbattimento entro e non oltre 7 giorni dall'uscita. Ogni cacciatore potrà usufruire del numero di giornate previste dalle normative regionali secondo il disposto dell'allegato A alla DGR 1019/2018 che dispone che la caccia di selezione sia *“esercitabile per il numero di giornate di caccia settimanali consentite ritenuto più idoneo al conseguimento del piano di prelievo selettivo”*, possibilità ritenuta opportuna dal PRIU 2022/2025, in accordo col Coordinatore di Settore che avrà indicato le “strategie” di intervento per quel definito momento, in modo da indirizzare i cacciatori verso quelle aree del Settore più a rischio di danni per quel determinato periodo dell'anno.

L'eventuale smarrimento di una fascetta dovrà essere tempestivamente segnalato al coordinatore di Settore, previa denuncia ai Carabinieri (presentata in fotocopia al coordinatore che dovrà a sua volta comunicare il numero della stessa immediatamente alla Polizia Provinciale e annullarla in modo che ogni capo ritrovato

marcato con quella fascetta possa essere considerato un capo oggetto di bracconaggio, con le conseguenze del caso.

Al termine della stagione di caccia, entro i quindici giorni successivi, le fascette e le schede non utilizzate dovranno essere restituite al coordinatore che le dovrà consegnare al Tecnico. La mancata restituzione delle fascette comporta l'esclusione, per tutta la stagione venatoria successiva, dalla caccia di selezione al cinghiale in tutto l'ATC Laudense Nord.

Vista la Legge 248 del 2005, comma 5 dell'art. 11-quaterdecies il periodo di apertura della caccia di selezione del cinghiale si estende per tutto l'anno 2022, come previsto da parere ISPRA.

Art. 5

Capi in abbattimento

Il territorio dell'ATC Laudense Nord rientra nelle aree individuate come non idonee alla specie in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge regionale 19/2017 e attuato con deliberazione n° XI/273 nella seduta del 28/06/2018.

L'inserimento in area non idonea alla specie implica la necessità di far sì che la densità della specie cinghiale nelle zone non idonee debba essere tendente a zero.

Questo porta a rendere non necessaria, almeno in questa fase iniziale con densità ancora relativamente basse e con distribuzione non omogenea sul territorio, la proposta di un piano di prelievo con assegnazione nominale dei capi.

Lo scopo è infatti quello di raggiungere in tempi brevi l'obiettivo di riduzione degli effettivi di cinghiale presenti e i conseguenti danni derivanti dalla presenza sul territorio.

Stante la normativa in atto e tenuto conto di quanto richiesto per ottemperare agli obblighi previsti si ritiene che l'ATC debba considerare unicamente la destinazione dei capi abbattuti all'autoconsumo, quindi il cacciatore che abbatte l'animale ne è il legittimo proprietario, come peraltro previsto dalla legge, e ne sia assolutamente esclusa ogni forma di commercializzazione.

I capi abbattuti, destinati **esclusivamente all'autoconsumo**, dovranno essere consegnati in forma di carcassa (eviscerata), presso locali/strutture denominate usualmente "Case di Caccia", purché dotate dei requisiti minimi declinati dalla circolare della Direzione Generale Welfare Veterinaria R.U.I. 0095877 del 13.10.2016, oppure presso dei CLS.

Immediatamente dopo l'abbattimento il cacciatore di selezione deve:

- 1. marcare il capo prelevato sul tesserino;**
- 2. applicare saldamente al tendine d'Achille l'apposito contrassegno inamovibile fornito dall'ATC;**
- 3. eviscerare il capo abbattuto.**

In caso di smarrimento del contrassegno è vietato spostare l'animale dal punto di prelievo; il cacciatore di selezione è tenuto ad avvisare immediatamente il Coordinatore di settore che fornirà un contrassegno sostitutivo.

E' obbligatorio conferire l'animale abbattuto al Centro di Sosta (CS)/Casa di Caccia e/o CLS e contattare l'operatore preposto dall'ATC al quale sarà consegnata la scheda compilata dei rilevamenti biometrici al fine della necessaria validazione.

La carcassa deve essere eviscerata e accompagnata dai visceri raccolti in idoneo contenitore al fine di non inquinare le carni del capo abbattuto, tenendoli a disposizione per i controlli sanitari richiesti.

E' fatto assoluto divieto di abbandonare i visceri degli animali abbattuti sul terreno di caccia.

E' obbligatorio consegnare i campioni di materiale biologico (testa e/o diaframma) all'IZLER o ad ATS per i controlli sanitari di legge. Si potrà procedere con l'autoconsumo solo dopo l'esito negativo di tali controlli. (3)

Il trasporto dell'animale abbattuto deve avvenire nel rispetto delle norme igieniche, evitando spargimento di sangue e di liquidi organici, evitando altresì qualsiasi forma di esibizione dell'animale abbattuto sugli automezzi.

E' consentito, solo per le operazioni di carico e scarico dell'animale dall'automezzo, chiedere ausilio ad una o più persone munite di dispositivi di protezione individuale (non forniti dall'ATC). (4)

I dati biologici e biometrici e i prelievi biologici (muscolo, sangue e testa intera o privata del trofeo) dei capi devono essere rilevati e riportati su apposite schede predisposte dal tecnico verso i referenti per i rilievi biometrici. Una volta compilate dovranno essere lasciate nel locale e verranno poi ritirate dal Coordinatore del Settore in cui è avvenuto l'abbattimento che a sua volta le farà avere al Tecnico.

Per il rilevamento dell'età del soggetto sarà necessaria la consegna della mandibola pulita dopo bollitura a fine stagione al coordinatore.

Art. 6

Piano di Prelievo

Il piano di prelievi verrà redatto in funzione dei censimenti o dalle disposizioni della Regione Lombardia.

Il numero dei capi da prelevare risulta dall'IAPC in vigore aggiornato di anno in anno.

Art. 7

Recupero dei capi feriti

Nel prelievo di selezione è vietato l'uso di qualsiasi razza di cane, eccezione fatta per il recupero dei capi feriti che può avvenire solo tramite l'impiego di cani da traccia abilitati e riconosciuti ENCI.

Il Recuperatore e conduttore di cane deve essere sempre accompagnato, durante l'attività di recupero dell'animale ferito, dal cacciatore autorizzato alla selezione che ha ferito il capo, oppure in casi eccezionali da altro cacciatore abilitato all'accompagnamento come da normativa vigente (accompagnatore). (5)

In caso di ferimento di un animale, dopo accurata ricerca nel raggio di 100 m. dall'Anschluss per verificare che lo stesso non sia già deceduto, il cacciatore di selezione deve segnalare immediatamente l'accaduto al **COORDINATORE** del settore e agli incaricati conduttori dei cani da traccia per il recupero dei capi feriti.

Inoltre, tramite specifico gruppo WhatsApp il coordinatore di settore avvertirà il Corpo di Polizia Provinciale.

E' obbligatorio segnare in modo visibile il punto di sparo e l'anschluss.

Il cacciatore deve consegnare al conduttore del cane da traccia, il contrassegno inamovibile dell'esemplare oggetto della ricerca e sospendere l'azione di caccia fino al termine del recupero e della stesura del referto da parte del conduttore di cane da traccia.

L'attività di recupero, **che deve essere esercitata con arma carica** è finalizzata al completamento dell'abbattimento, pertanto, nel caso in cui il capo ricercato sia ancora in vita al momento del ritrovamento, è obbligo del Recuperatore o del cacciatore autorizzato alla selezione che ha ferito il capo, di provvedere alla soppressione dello stesso. Solo in caso di cerca e recupero dell'animale ferito è consentito al conduttore l'utilizzo di arma idonea per l'abbattimento. (6)

E' obbligatorio, (tranne che per motivi inderogabili), per il cacciatore di selezione che ha ferito l'animale, rendersi disponibile ad accompagnare il conduttore del cane da traccia e a seguire le indicazioni impartite durante l'azione di recupero, anche se questa si svolge il giorno successivo, fornendo comunque tutte le indicazioni utili al ritrovamento. Il recuperatore potrà valutare la necessità di richiedere al Coordinatore del settore la sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria dalle altane in uno o più settori interessati dalle fasi di recupero dell'animale ferito.

Tale sospensione deve essere tempestivamente comunicata alla Polizia Provinciale e a tutti i cacciatori di selezione interessati per quella giornata di caccia tramite circuito WhatsApp dedicato.

Art. 8

Sanzioni

La struttura tecnica (coordinatore di settore, Responsabili rilevamenti biometrici e Tecnico dell'ATC) e gli organi di Vigilanza (Polizia Provinciale, Guardie Venatorie Volontarie, Carabinieri Forestali e Forze dell'Ordine) in caso di mancato rispetto delle regole previste dal presente regolamento, informano il CdG per gli eventuali provvedimenti necessari alla valutazione dell'esclusione temporanea dall'elenco dei cacciatori di selezione dell'ATC.

Le reiterate mancanze al presente regolamento prevedono l'esclusione definitiva dall'elenco dei cacciatori di selezione dell'ATC.

Oltre alle sanzioni previste dall'art. 8 del presente regolamento, ogni altra violazione sarà valutata dagli organi di Vigilanza preposti con la contestazione delle sanzioni amministrative e o penali previste dalla normativa vigente.

12 Luglio 2022

Revisione Dicembre 2022: (1) – (2) – (3) – (4) – (5) – (6)